



# COMUNE DI MAFALDA

## Provincia di Campobasso

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero <b>15</b>	<b>DETERMINAZIONE TARIFFE TASI 2016.-</b>
Data <b>28.04.2016</b>	

#### Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemilasedici** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Presente
2 - ROSSI Pierluigi	Presente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Presente	10 - MASTRANGELO Roberto	Assente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Presente	11 - CIANCI Alfonso	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Adele SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PREMESSO**, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o ulteriori misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, così come previsto dall'art. 52, comma 2 del regolamento comunale parte TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 8 adottata nella seduta del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del 29/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote della TASI per l'anno 2015;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016

**VISTO** in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte importanti novità nell'applicazione dei tributi locali:

1. – Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso
2. – Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
3. – Riduzione del 50% dell'Imposta Municipale propria per le unità immobiliare concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.
4. – Speciale disciplina per i fabbricati c.d. "imbullonati"
5. - Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell'Interno avente per oggetto Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-2016)

**ACQUISITI**, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

**UDITO** il SINDACO che illustra la proposta di deliberazione.

**SENTITO** il consigliere Emilio MONTANO il quale annuncia il voto contrario affermando che l'amministrazione ha scelto di applicare l'aliquota dell'1 per mille e che pertanto, come evidenziato in passato, il gruppo di minoranza non può condividere questa decisione. Inoltre, ricordate le innovazioni della legge di stabilità per il 2016 in materia di IMU e TASI, chiede se sono previste esenzioni per l'inquilino in caso di abitazione principale.

**ASCOLTATO** il SINDACO il quale comunica, anzitutto, che il prossimo 30 luglio, l'addetto al servizio tributi di questo comune sarà collocato a riposo e che per ora l'amministrazione non ha intenzione di procedere ad ulteriori assunzioni anche in attesa dell'evoluzione normativa in materia di gestioni associate. Il Sindaco coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente il dipendente per il lavoro svolto, per la precisione e la professionalità dimostrate in tutti questi anni. Nel merito, rispondendo al consigliere Montano afferma che questa amministrazione ha ritenuto accettabile la previsione dell'aliquota dell'1 per mille e ricorda che sono previste esenzioni, riduzioni ed agevolazioni già per legge. Ricorda poi che si è cercato di ridurre al massimo il carico tributario compatibilmente con le previsioni di legge e la capacità di bilancio ed infatti questo è uno dei pochi comuni a non applicare l'addizionale IRPEF.

**UDITO** il consigliere MONTANO che chiede nuovamente se sono previste esenzioni anche per gli inquilini in caso di abitazione principale.

**SENTITO** il SINDACO il quale risponde che le esenzioni sono quelle previste espressamente dall'ente e quelle stabilite per legge e non ci sarà nessuna altra esenzione.

**DATO ATTO** dell'assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione.

**CON** voti: **FAVOREVOLI: 8 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO, Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0;**

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI STABILIRE** le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 come di seguito indicato:

<b>Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Fabbricati Rurali strumentali</b>	<b>1,00 per mille;</b>

**DI DARE ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2016 viene abolita la TASI per le abitazioni principali non di lusso;

**DI DARE ATTO**, altresì, che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

**DI STABILIRE** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dall' art. 4, comma 3 del regolamento comunale IUC, capitolo dedicato alla TASI;

**DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- gestione della biblioteca comunale	€. 2.000,00
- servizi cimiteriali	€. 9.700,00;
- servizi di manutenzione stradale	€. 20.000,00;
- servizi di manutenzione del verde pubblico	€. 2500,00;
- pubblica illuminazione	€. 26.000,00;
- servizio di ausiliari del traffico	€. 20.000,00;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC sottoposto all' approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**DI PROCEDERE**, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

**FAVOREVOLI: 8 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO, Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0**  
a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Egidio RICCIONI**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Adele SANTAGATA**

---

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 24.05.2016

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Carmelina D'AGNILLO**

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 28.04.2016:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 24.05.2016

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Carmelina D'AGNILLO**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 24.05.2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO**  
**Giuseppe MONTANO**